

TASSE POST-SISMA: PORTAVOCE UE, RESTITUIRE SOLO COMPENSAZIONI INGIUSTIFICATE

16 Aprile 2018



BRUXELLES – Solo le compensazioni fiscali ingiustificate – ovvero quelle ricevute da imprese che non avevano attività economiche ma solo la sede legale sul territorio o che hanno ricevuto di più rispetto ai danni subiti – sono quelle che devono essere restituite.

E queste riguardano esclusivamente il sisma del 2009.

Lo precisa un portavoce della Commissione Ue all'Ansa in occasione delle proteste all'Aquila contro la restituzione delle tasse, ricordando che qualche settimana fa la stessa Bruxelles ha dato l'ok allo schema di aiuti da 44 milioni di euro per il 2018-2020 per i terremoti del 2016-2017.

Il caso risale a una decisione del 2015, quando la Commissione ha trovato che l'insieme delle misure italiane prese tra il 2002 e il 2011 per le agevolazioni fiscali alle imprese vittime delle catastrofi naturali "non erano ben mirate" in quanto "non richiedevano in alcun modo di dimostrare di aver subito danni".

"Il risultato", sottolinea il portavoce, "è che alcune imprese hanno ricevuto compensazioni senza aver sofferto danni, e altre ne hanno ricevute di più del valore dei danni".

"La Commissione sostiene pienamente la necessità di intervenire nelle aree colpite dai disastri naturali", ha ricordato il portavoce Ue, e per questo "le regole Ue sugli aiuti di stato consentono esplicitamente e forniscono ampi margini agli stati membri per compensare le imprese per i danni reali subiti come conseguenze dei disastri naturali".

La precedente legislazione italiana, in vigore ancora quando avvenne il terremoto del 2009, però, non richiedeva di dimostrare i danni subiti. Di conseguenza, "un'azienda registrata nell'area colpita ma senza alcuna presenza fisica o attività economica nell'area era intitolata a ricevere il sostegno pubblico", ha spiegato il portavoce.

Quindi alcune imprese si sono ritrovate con "un indebito vantaggio economico sulle loro concorrenti".

Secondo le regole Ue, questo costituisce un aiuto di stato illegale e va quindi recuperato per rimediare alla distorsione del mercato così causata. Bruxelles non ha una stima precisa di quanto ammontino gli aiuti illegali da recuperare, in quanto si tratta di una competenza dell'Italia.

La Commissione Ue, ha quindi assicurato il portavoce, sta "lavorando in modo costruttivo con le autorità italiane per attuare la decisione del 2015". Come già precisato allora da Bruxelles, ciò significa che le autorità italiane sono tenute a recuperare gli aiuti di stato incompatibili "solamente nei casi in cui i beneficiari non possono aver subito alcun danno perché non avevano alcuna attività economica in zona" nonché "l'importo della sovracompensazione ottenuta dalle imprese".

E, in entrambi i casi, "il recupero è necessario soltanto se l'importo degli aiuti di stato incompatibili ricevuti dall'impresa è

sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un'altra misura di aiuto di stato approvata o esente".